



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Delibera n. 16/2020/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario relatore
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nell'adunanza del 29 gennaio 2020

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **MONDOVI' (CN)** formulata con nota datata 21.12.2019 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 03.01.2020, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Stefania Calcari;

PREMESSO IN FATTO

Con nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Mondovì ha formulato una richiesta di parere, ponendo il seguente quesito:

"Premesso che:

- E' stata rilevata la necessità di trasferire in immobile idoneo l'attuale sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondovì.

- A seguito delle infruttuose ricerche di immobili pubblici/privati esistenti idonei allo scopo, il Comune ha dichiarato la propria disponibilità a cedere un terreno edificabile, per la costruzione di un nuovo edificio per l'allocazione della Caserma dei Vigili del Fuoco.

- Tale terreno è stato individuato in un Lotto ricompreso in un'area per insediamenti produttivi, il cui P.I.P. parzialmente attuato ammette una quota di destinazione a servizi compatibile con la realizzazione della caserma; su tale Lotto era stata presentata rinuncia da parte della Ditta concessionaria.

- Il Comune ha riacquistato il terreno in questione a titolo oneroso, per il prezzo di 19,80 euro/mq. La superficie del terreno è pari a mq. 5594. Il valore di detta area oggi è stimato in euro 108.900,00.

- Il Comune di Mondovì ha un forte interesse alla permanenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco nella propria città, al fine di continuare a garantire interventi immediati ed efficaci a favore di ogni esigenza di sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio, interesse orientato al perseguimento di un esplicito fine statutario, come dichiarato nell'art. 5 del proprio Statuto "Il Comune riconosce nella sicurezza dei cittadini un valore primario da garantire e tutelare in tutte le possibili forme, con iniziative e provvedimenti volti a mantenere elevato il livello di sicurezza dei cittadini".

- Nell'ottica di una reciproca collaborazione istituzionale tra Enti, ma specialmente in funzione del predetto proprio fine istituzionale, il Comune di Mondovì sarebbe disponibile alla cessione a titolo gratuito della proprietà del terreno al Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- per l'allocazione a propria cura e spese della caserma dei Vigili del Fuoco, con vincolo di

destinazione e patto di riscatto gratuito nel caso in cui il Ministero stesso intendesse in futuro dismettere il bene.

Tutto quanto sopra premesso e precisato, si richiede parere, alla luce delle normative in vigore, in ordine all'ammissibilità, alle condizioni generali, e ai limiti che incontra un ente locale nel poter effettuare donazioni con vincolo di scopo (donazioni modali) a favore di altro ente pubblico per la realizzazione di una concomitante finalità pubblica corrispondente a una propria finalità statutaria."

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Mondovì è ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco del Comune di Mondovì che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre precisare in via preliminare che, come previsto dall'art. 7, comma 8 della Legge n. 131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo conferite dalla legislazione (v., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 135/2017/PAR del 13 luglio 2017).

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni con Legge n. 109/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso

dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

La funzione consultiva, poi, può riguardare le sole richieste di parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale, e non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di iniziative, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. È da escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa Sezione regionale di controllo.

Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che *"la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale"*, in quanto *"ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

Il limite della funzione consultiva, come sopra precisato, comporta l'esclusione di qualsiasi possibilità d'intervento della Corte dei conti nella valutazione della concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, al fine di non trasformare la suddetta attività in una modalità di co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte (cfr. atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9).

Per quanto sopra esposto la richiesta di parere formulata dal Comune istante si configura ammissibile esclusivamente entro i limiti relativi dell'interpretazione, in via generale ed astratta, della normativa concernente la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, in vista della realizzazione di un interesse pubblico ma non sulle specifiche operazioni di gestione prospettate.

Ciò posto e specificato che la *"cessione a titolo gratuito della proprietà del terreno al Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- per l'allocazione a propria cura e spese della caserma dei Vigili del Fuoco,*

con vincolo di destinazione e patto di riscatto gratuito nel caso in cui il Ministero stesso intendesse in futuro dismettere il bene” è prerogativa propria dei competenti organi comunali, la richiesta dell’Ente istante verrà scrutinata nei limiti in cui sia volta a fornire indicazioni di principio in merito alla disciplina da applicare nella gestione del patrimonio pubblico, orientato alla realizzazione di un interesse pubblico, ambito nel quale può, in astratto, ricondursi anche la fattispecie prospettata (cfr. delibera n. 8/2017 SRC Campania).

In tale direzione la più volte citata delibera n. 54/2010 delle Sezioni Riunite nella quale il concetto di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva consiste, prioritariamente, nel sistema di principi e di norme che regolano “l’attività finanziaria e patrimoniale” dello Stato e degli enti pubblici.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere, è da ritenersi ammissibile, entro i limiti sopra individuati, sotto il profilo dell’inerenza alla materia di contabilità pubblica, in quanto attiene all’interpretazione delle norme che disciplinano la gestione del patrimonio immobiliare del Comune.

Del resto, va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e 2.2.2017 n. 24).

MERITO

L’art. 769 c.c. definisce la donazione come un contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità (*animus donandi*) arricchisce gratuitamente, senza esservi tenuto, neanche in adempimento di un dovere morale e sociale, l’altra parte, disponendo in suo favore di un diritto (donazione reale) o assumendo, verso la stessa parte, un’obbligazione (donazione obbligatoria).

Per quanto concerne la donazione modale, l’art. 793 c.c. prevede che la donazione può essere gravata da un onere. In tal caso il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

In generale, non vi è nell’ordinamento una norma specifica concernente la capacità di donare degli enti pubblici, tra i quali i Comuni, mediante una donazione modale.

Il principio fondamentale affermato dalla Cassazione è che pur non esistendo un divieto o una norma che preveda l’incapacità a donare da parte di tutti gli enti, la donazione, in ogni caso, non può integrare una mera “liberalità” (Cass. Civ., 22 gennaio 1953, n. 157; Cass. Civ., 17 novembre 1953, n. 3540; Cass. Civ., 5 luglio 1954, n. 2338;

Cass. Civ., sez. un., 18 febbraio 1955, n. 470; Cass. Civ., 16 giugno 1962, n. 1525; Cass. Civ., 15 luglio 1964, n. 1906 e 17 marzo 1965, n. 452; Cass. Civ., 7 dicembre 1970, n. 2589; Cass. Civ., 18 dicembre 1996, n. 11311).

Afferma al riguardo la Suprema Corte di cassazione che *"gli enti pubblici come i comuni hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse"* (sentenza n. 11369 del 6 luglio 2012).

Nell'ambito delle finalità istituzionali, la gestione economica del bene pubblico volta ad aumentarne la produttività in termini di entrate finanziarie, rappresenta attuazione del principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) e di sana gestione finanziaria, del quale l'economicità della gestione amministrativa costituisce il più significativo corollario. (Cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, deliberazione 14 novembre 2013, n. 170).

Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative (di seguito dettagliate) e trovano nei principi di valorizzazione e gestione produttiva degli stessi, il pubblico interesse a cui l'ente deve conformarsi.

In particolare, l'art. 3, comma 1 R.D. N. 2440/1923 prevedendo che *"i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata"* disciplina tipiche ipotesi di contratti "attivi", caratterizzati dalla bilateralità del sacrificio, a fronte di una prestazione resa o ricevuta. Gli stessi, debbono inserirsi in una logica commutativa, nella quale non sarebbero ricompresi i contratti liberali o a titolo gratuito (ex multis, Sezione controllo per la Campania, deliberazione n. 205/2014, Sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 164/2019).

L'art.12, comma 2 della legge n. 127/97, in materia di snellimento delle procedure amministrative prevede che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni immobiliari anche in deroga alle norme della contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

Il D.L. n. 351/2001 ha previsto procedure finalizzate all'alienazione di beni pubblici solo all'esito dei processi di valorizzazione degli stessi.

Inoltre, l'art. 3, comma 18 della legge n. 350/2003 afferma implicitamente, procedendo ad un'elencazione analitica, che costituiscono investimenti tutte le operazioni necessarie ad accrescere il patrimonio, quali:

"a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio".

Ne deriva, per converso, data la naturale fecondità del patrimonio stesso, che quest'ultimo è destinato, ex se, a produrre reddito.

I citati principi nella gestione "produttiva" del patrimonio risultano ribaditi dall'art. 58, D.L. n. 112/2008, rubricato "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" il quale prevede al comma 1, che:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

Inoltre, il comma 7, del citato articolo 58, conferma la necessità di una gestione produttiva dei beni pubblici, prevedendo che regioni, province e comuni, "possono in ogni

caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560".

L'art. 33-bis del D.L. n. 98/2011 nel prevedere strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici, attribuisce all'Agenda del demanio una serie di iniziative con finalità di "valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi".

La stessa finalità, "ad ulteriore conferma che il patrimonio debba produrre reddito" (Sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 164/2019) vengono ribadite nell'art. 56 bis, comma 11 D.L. n. 69/2013 " *In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".*

Anche i criteri di contabilizzazione e valutazione, stabiliti per le amministrazioni statali nel D. Lgs. N. 279/1997 e per quanto concerne i beni immobili nel D.M. 16.03.2011, confermano l'applicazione dei principi di economicità ed efficienza nella gestione contabile dei beni pubblici. Parimenti, l'art. 230, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – TUEL prevede che – "Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale".

La gestione patrimoniale dell'Ente locale è evidenziata nello Stato Patrimoniale che, ai sensi del primo comma dell'art. 230 del TUEL, "rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".

Ne deriva che le finalità istituzionali proprie dell'ente nella gestione dei beni pubblici e nella relativa cessione, come individuate dal legislatore nelle disposizioni sopra riportate, sono orientate al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell'interesse pubblico.

Si rappresenta inoltre che su un'analogica tematica, si è espressa anche la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con il parere 164/2019 ritenendo che *"la cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici, di norma, non sia consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A.. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità ed alla competenza dell'Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all'idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dell'ente locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico."*

Infine, in merito ai rapporti interistituzionali tra enti locali e Ministero dell'Interno, previsti dall'art. 1, comma 439, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), si rinvia alla deliberazione delle Sezioni delle Autonomie n. 16/2014 in base alla quale *"deve considerarsi che la Costituzione, pur attribuendo allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h), tuttavia, riconosce, nella nuova formulazione dell'art. 118, l'esigenza di stabilire, con legge statale, forme di coordinamento fra Amministrazioni centrali e periferiche, in vista del potenziamento della sicurezza a livello locale."*

Al riguardo, deve osservarsi che una specifica base normativa e soprattutto finanziaria è stata posta dall'art. 1, comma 439, della legge finanziaria per il 2007, che autorizza i Prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari, tesi ad un potenziamento dei presidi di sicurezza sul territorio, accedendo alle risorse logistiche, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti che aderiscono. Le disposizioni in parola prevedono, fra l'altro, la costituzione di un fondo speciale in cui allocare le risorse per l'acquisizione di mezzi e tecnologie, una contabilità speciale per accelerare le procedure e la verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi concordati, nella prospettiva di un'eventuale rimodulazione degli stessi, in vista del rinnovo stesso delle convenzioni.

La finalità di potenziamento della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell'ambito dell'autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare le necessità della collettività amministrata in termini di priorità e di compatibilità finanziarie

e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all'adozione di specifici protocolli d'intesa che individuino obiettivi e risorse."

Per quanto sopra esposto questa Sezione ribadisce quanto indicato nella propria precedente delibera n. 409/2013: *"Con particolare riferimento alla possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, si tratta di una valutazione che rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità dell'amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione concretizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico"* sulla base dei principi sopra evidenziati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

IL RELATORE

F.to Dott.ssa Stefania Calcari

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositata in Segreteria il 31/01/2020

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Nicola MENDOZZA